

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FAUCEGLIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 21/02/2018

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere intestatario, insieme alla moglie, di un conto corrente "cointestato a firme disgiunte" acceso presso parte convenuta. In data 22 dicembre 2015, il coniuge emetteva un ordine di bonifico, a mezzo *home banking*, di € 13.400,00 a favore di un beneficiario non specificato in ricorso. Lo stesso giorno, il ricorrente contattava la filiale dell'intermediario e richiedeva la revoca dell'ordine di pagamento. L'intermediario rifiutava di dar luogo alla revoca, seppure la richiesta fosse stata formulata nei termini di legge e di contratto, in quanto questa sarebbe dovuta pervenire dalla coniuge ordinante e non dall'odierno ricorrente.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario, confermato che il ricorrente è titolare di un conto corrente "cointestato a firme disgiunte", afferma la piena conformità della sua condotta alle previsioni di legge e di contratto. Parte convenuta ribadisce anche in questa sede che la richiesta di revoca dell'ordine di pagamento sarebbe potuta provenire unicamente dal coniuge del ricorrente, in quanto ordinante del pagamento e, pertanto, unica legittimata a revocarlo. Sicché, l'intermediario, rappresentando che l'operazione di pagamento è stata regolarmente e legittimamente eseguita, non poteva dar corso a una revoca richiesta da un soggetto non legittimato.

In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente chiede al Collegio di condannare parte convenuta: "1) alla restituzione della somma di € 13.400,00 e delle spese di commissioni pari ad € 1,00, oltre ad interessi legali dalla data del reclamo al saldo, relativi alla mancata revoca del bonifico richiesta dal [ricorrente] in data 22 dicembre 2015; 2) al



risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa per la scorrettezza del suo operato e la mancata osservanza degli obblighi contrattuali ex art. 1856 c.c.; 3) al rimborso della somma di € 20,00 versata per l'attivazione della procedura arbitrale; 4) alla corresponsione per le spese per l'assistenza difensiva, da valutarsi in € 1.000,00, oltre accessori dovuti per legge”.

Parte resistente chiede al Collegio di “respingere le richieste di risarcimento avanzate dal [ricorrente] per l'infondatezza stessa delle pretese”.

DIRITTO

Il Collegio rileva che a questione controversa attiene al diritto del ricorrente, intestatario insieme alla moglie di un conto corrente “a firma disgiunta”, di revocare l'ordine di pagamento mediante bonifico emesso dal coniuge cointestatario. Approvato con apposita sottoscrizione di entrambi, in contratto è stabilito quanto segue “i sottoscritti dichiarano che ognuno di essi è autorizzato a compiere disgiuntamente dagli altri, sul/i conto/i a essi congiuntamente intestato/i, qualsiasi operazione anche allo scoperto e anche oltre i limiti degli eventuali fidi da essi congiuntamente richiesti, e si riconoscono solidalmente responsabili, anche per i propri eredi e aventi causa a qualsiasi titolo, di ogni debito che ne derivasse”.

Ora è evidente che l'effetto principale della regolazione del rapporto “a firma disgiunta” si ha nella facoltà dei cointestatori di disporre *autonomamente* del conto *senza limitazioni*; lo stesso codice civile prevede, in caso di cointestazione del conto corrente, un regime di *solidarietà attiva e passiva* rispetto ai saldi del conto (artt. 1854 e 1292 ss c.c.). Proprio l'effetto della libera disposizione del saldo del conto fa sì che, nel caso qui in esame, l'ordinante - coniuge del ricorrente e cointestatario del conto - abbia legittimamente posto in essere, *in autonomia* (quindi senza *placet* dell'altro cointestatario), l'atto di disposizione oggetto di vertenza. Così facendo, ha determinato l'insorgere del dovere – in capo all'intermediario – di eseguire il trasferimento, il cui inadempimento avrebbe senz'altro costituito un'ipotesi di responsabilità contrattuale.

Pertanto, considerato l'assetto d'interessi come definito dai cointestatori *ab origine*, la richiesta di revoca del bonifico formulata dall'odierno ricorrente si è inserita come un elemento estraneo alla relazione negoziale tra l'ordinante e l'intermediario, con la conseguenza che – ferma restando la possibilità tecnica di farlo (cioè che il bonifico non fosse già stato avviato ineluttabilmente alla esecuzione) – parte resistente avrebbe potuto procedere alla revoca solo nel caso in cui la richiesta fosse provenuta dall'effettivo ordinante.

Il Collegio ritiene che il rifiuto dell'intermediario di procedere alla revoca sia coerente vuoi con le previsioni del codice civile (in particolare, artt. 1854 e 1856), vuoi con il regolamento contrattuale come definito dalle parti, nella misura in cui stabilisce l'amministrazione disgiunta del conto da parte dei cointestatori.

Da ultimo, è appena il caso di osservare che l'eventuale revoca del bonifico avrebbe frustrato la *ratio* del “regime a firma disgiunta”, ossia quella di consentire ai cointestatori di disporre liberamente del saldo del conto. La predetta revoca, infatti, avrebbe causato un'impropria reviviscenza del potere di controllo del ricorrente sulle operazioni della cointestataria, controllo caratterizzante, al contrario, i conti in “regime di firma congiunta”.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Decisione N. 5909 del 14 marzo 2018

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO